

SENTENZA 84 del 9/04/2010 CTR SARDEGNA(Sezione staccata di Sassari).
Presidente: Tedde Vittorino

Relatore Estensore : Gerovasi Ubaldo

**IVA- mancato versamento di tributi-omissione penalmente rilevante- attribuibile a terzi-
sospensione della sanzioni- ammissibilità-**

MASSIMA: è legittima la sospensione delle sanzioni pecuniarie se il pagamento del tributo non è avvenuto per colpa o dolo del ricorrente, ma è imputabile alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, avvocati od altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi, nell'esecuzione dei loro mandati professionali.(art. 6 comma 3 D.lgs 472/97)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto appello avverso la sentenza n.35/02/04 del 11.3.2004, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, Sez. 2^a che ha accolto il ricorso proposto dal sig. Omissis , che lo rappresenta e difende, per l'annullamento della cartella di pagamento n.102200300147712 51, notificata in data 12.7.2003 ed emessa dalla Bipiesse Riscossioni Spa di Sassari per Euro 56.819,46 relativa a sanzioni in materia di IVA per gli anni 1986,1988 e 1989, oltre pene pecuniarie ed interessi.

Il ricorrente precisava di limitare il ricorso per l'annullamento delle sole sanzioni pecuniarie ed accessori e di insistere per l'applicazione dell'art.6 ,3° comma del D.Lgs.427/97 avendo dimostrato che il pagamento del tributo non è avvenuto per colpa o dolo del ricorrente, come da fatto denunciato alla autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi; la sentenza n.91 del 18.3.97 del Tribunale di Sassari assolveva il Sarrica con formula ampia per aver dimostrato che la mancata presentazione della dichiarazione IVA era da attribuirsi alla condotta illecita del consulente fiscale.

In tal senso la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, Sezione 2^a con sentenza n.35/02/04 dell'11 marzo 2004 accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento.

L'Agenzia nell'appello contesta le motivazioni della sentenza eccependo la violazione dell'art.35, comma 3, del D.Lgs.546/92 e dell'art.277, comma 1 del c.p.c., avendo l'O.G. omissis di pronunciarsi sull'eccezione non superata di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dall'Ufficio, in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri ex art.19 del D.lgs.546/92. La cartella fa seguito a tre avvisi di liquidazione(nn.300289,300290,300291/2002) notificati il 19 giugno 2001 e non impugnati, emessi a seguito della sentenza n.197/2/99 emessa dalla CTR (anch'essa non impugnata) che aveva respinto gli appelli del contribuente avverso le decisioni nn.366,367 e 368/03/95 con cui la Commissione di Primo grado aveva rigettato il ricorsi proposti dal Sig. Omissis avverso gli avvisi di accertamento nn.810863,810865 e 810866 emessi dall'Ufficio IVA per gli anni 1986,1988 e 1989.

Il ricorrente nelle controdeduzioni richiama tutte le domande, questioni ed eccezioni svolte nel primo giudizio. Ciò che si contesta è proprio la riscossione della cartella come atto impugnabile nel merito, non avendo il ricorrente avuto conoscenza del prospetto di

calcolo, depositato dall'Ufficio in giudizio, nè mai comunicato al ricorrente, dal quale sarebbe risultato più vantaggioso il cumulo materiale rispetto al cumulo giuridico. Il contribuente conosceva la sola liquidazione annuale delle sanzioni ed attendeva l'atto unico previsto dall'art.12, comma 5 del D.Lgs. 472/97 che l'Ufficio ha calcolato ma ha ommesso di comunicare, per cui la notifica della cartella rappresenta il primo atto amministrativo con cui venivano chieste le sanzioni; pertanto vengono contestate le risultanze del calcolo fatto dall'Ufficio. Ribadisce quindi parte ricorrente per l'applicazione dell'art.6, comma 3 del D.Lgs.472/97 già avanzata in primo grado, nonché per approfondire il principio del favor rei con riferimento in particolare al comma 2 dell'art.3 del D.Lgs.472/97. Nel caso di specie se si ritiene che la cartella rappresenti il primo atto impugnabile rispetto alla richiesta pluriennale di sanzioni, poiché la sanzione non è stata correttamente irrogata, siamo in presenza del contribuente che non ha pagato le sanzioni (la cartella è stata emessa proprio come atto di riscossione), nella fattispecie il debito si estingue e nulla deve essere richiesto dall'Ufficio. E' stata avanzata istanza per la trattazione della causa in udienza pubblica ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.546/92.

La causa trattata in udienza pubblica è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA SENTENZA

La Commissione, esaminati gli atti di causa e sentite le parti in udienza pubblica, ritiene l'appello non meritevole di accoglimento e da confermare la sentenza impugnata. Il primo giudicante ha correttamente enucleato nella statuizione, condivisa da questo Collegio, "che la mancata presentazione della dichiarazione da parte del contribuente è da attribuirsi alla condotta illecita del consulente fiscale, che ha causato un gravissimo danno che lo hanno costretto al pagamento di ingenti somme a titolo di imposta. Le sanzioni, pertanto, non possono essere una ulteriore afflizione per un soggetto già gravemente colpito da un fatto illecito commesso a suo danno. Da un esame degli atti risulta che l'esimente invocato in base all'art.6 comma 3 del D.Lgs.472/97 è stato dimostrato dal ricorrente fin dal marzo 1997 con la sentenza n.91 emessa dal Tribunale di Sassari, per cui già al momento della richiesta di annullamento parziale inoltrata il 24.7.2001 dal sig. Sarrica, l'Agenzia delle Entrate era nella condizione di riconoscerne la non punibilità conseguente alla condotta illecita, penalmente rilevante del consulente, in dipendenza del mandato professionale. Anche la CTR di Cagliari avrebbe dovuto in sede di appello valutare l'applicazione dell'esimente di cui al richiamato comma 3 dell'art.6 del D.Lgs. 472/97 considerato che tale disposizione non costituiva una novità nell'ordinamento giuridico tributario, se si pensa che già l'art.1 della legge 11ottobre1995, n.423, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla norma di principio, prevedeva che la riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi di imposta in caso di ommesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto di imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro iscritti in appositi albi, in dipendenza del loro mandato professionale.

Restando con ciò assorbite tutte le altre questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M

La Commissione respinge l'appello, conferma la decisione impugnata e per l'effetto annulla la cartella di cui è causa.

Sono compensate le spese di giudizio fra le parti.